

R.G. n.

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Rosa Giordano Presidente

dott. Maria Teresa Mondo Consigliere

dott. Marianna D'Avino Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria proposta da:

Contro

avente ad oggetto la sentenza n. emessa dal Tribunale di Torre Annunziata –
sez. distaccata di Castellammare di Stabia – in data 07.04.2014.


* * *

La Corte, sciogliendo la riserva in ordine alla richiesta di sospensione
dell'esecutorietà della sentenza impugnata;

- esaminate le deduzioni delle parti;

rilevato che non ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., per fare luogo al
provvedimento invocato; in quanto, i motivi, *gravi e fondati, anche in relazione alla
possibilità di insolvenza di una delle parti*, idonei a fondare la richiesta in esame non
possono identificarsi nelle ragioni addotte a fondamento del gravame, non essendo
consentito in questa sede, *lato sensu cautelare*, fare luogo ad un'anticipata

valutazione delle contrapposte ragioni prospettate dalle parti in ordine ai temi della
controversia;



- considerato altresì che i suddetti motivi non possono consistere negli effetti naturalmente connessi all'esecuzione della decisione impugnata, occorrendo piuttosto l'esistenza di ulteriori conseguenze, tali da ledere, in modo oggettivamente grave, gli interessi della parte soccombente in primo grado.

- evidenziato che l'estrema esiguità della somma ingiunta in pagamento, indipendentemente dalla verosimile fondatezza del gravame rende, difficilmente ipotizzabile il requisito del periculum in mora;

- ritenuto che la parte istante neppure ha dedotto quali sarebbero gli elementi oggettivi da cui evincerlo;

- considerato che la causa può avere definizione, all'esito di discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza di seguito indicata, previa acquisizione del fascicolo di primo grado a cura della cancelleria;

- considerato opportuno, ai fini di salvaguardare il principio della "ragionevole durata del processo", onerare anche le parti in lite della produzione ^{o almeno lo fuori, invece dell'originale} della copia degli atti relativi al giudizio di primo grado, soprattutto con riguardo alla espletata CTU, eventualmente in loro possesso, per l'ipotesi in cui la detta acquisizione ritardi o non risulti possibile;

p.q.m.

Rigetta la richiesta di sospensiva della esecutorietà sentenza impugnata.

Rinvia per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 24.02.2016.

Manda la cancelleria per gli adempimenti.

Napoli, il 23/9/15



Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. J. G." or similar.